

INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 789 DEL 01-09-2021.

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELL'ECCEZIONALE DIFFUSIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI CHE HANNO DETERMINATO UNO STRAORDINARIO IMPATTO NEI TERRITORI COLPITI DELLE REGIONI CALABRIA, MOLISE, SARDEGNA E SICILIA, A PARTIRE DALL'ULTIMA DECADE DEL MESE DI LUGLIO 2021

1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

E' stata emanata l'**Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 789 del 1° settembre 2021** recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia, a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021"* (qui di seguito la "Ordinanza").

L'Ordinanza all'art. 10 dispone quanto segue:

- a) in ragione del grave disagio socio economico derivante dall' eccezionale situazione meteorologica verificatasi a partire dall' ultima decade del mese di luglio 2021 ed ancora in essere con particolare riferimento al **territorio delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia interessato da gravi incendi boschivi, di interfaccia ed urbani** - considerato che detti eventi, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nelle Regioni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito**, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 26-02-2022 – Dichiarazione stato emergenza del 26-08-2021)**;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**ossia entro il 1 ottobre 2021**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della **possibilità di chiedere la sospensione delle rate**, indicando:
- tempi di rimborso;
 - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
 - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione.
- c) la sospensione fino al **26 febbraio 2022**, senza oneri aggiuntivi per i Titolari, delle rate in scadenza entro la predetta data, qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano le indicazioni di cui al precedente punto b).

2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI

Fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 26 febbraio 2022** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) dell'intera rata
ovvero
- 2) della sola quota capitale

dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

Qualora si scelga l'opzione 1), gli interessi maturati nel periodo di sospensione dovranno essere versati dai Titolari in unica soluzione al ripristino del piano di ammortamento.

Qualora si scelga l'opzione 2), gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a Iccrea Banca S.p.A. all'indirizzo PEC: chief lending@pec.iccreabanca.it** (riportare nell'oggetto della mail: *"Incendi boschivi Regioni Calabria-Molise-Sicilia-Sardegna – Ord. n. 789/2021"*), **con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

La richiesta dovrà pervenire entro il 10 novembre 2021 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2008.